

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 23 giugno 2021, n. 118

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,995 MWe, costituito da 1 aerogeneratore sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Valle Traversa", e relative opere di connessione alla rete elettrica MT nazionale e relative opere di connessione alla MT, costituite da:

1. costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta cabina Enel omologata DG2092
2. realizzazione di elettrodotto interrato in tubo corrugato di cavo MT tipo 185 mmq al;
3. realizzazione di elettrodotto interrato, per connessione alla cabina secondaria di consegna, in tubo corrugato di cavo MT sotterraneo di tipo 150 mmq elicord, lunghezza 30 metri;
4. realizzazione di quadro in SF6 (con interruttore) 3Lei+1T (DY900/2), dimensionati per correnti di corto circuito parti a 16 kA in cabina tipo DG2090 rev2.

Proponente: SICOP S.r.l. – Contrada Piana - cap 86019 Vinchiatura (CB).

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La società istante **SICOP S.r.l. – Contrada Piana - cap 86019 Vinchiaturò (CB)** ha richiesto a questa Regione, in data 30.11.2017, acquisita al prot. n.4704 del 12.12.2017, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 0,995 MW nel Comune di Ascoli Satriano nonché delle infrastrutture di rete necessarie.

Con nota prot. n. 4995 del 29.12.2017 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria, ha inviato il preavviso di improcedibilità alla Società Sicop Srl, con invito a fornire le integrazioni richieste entro 60 gg.

Con nota pec del 27.02.2018, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 925 del 01.03.2018, la società ha inviato le integrazioni richieste. In seguito alla verifica formale delle integrazioni effettuata, tuttavia, sono state rilevate ulteriori anomalie, in quanto la documentazione inviata risultava integrata solo parzialmente, e pertanto, nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve regolare rapporti fra amministrazione e cittadini, con nota prot. n. 1017 del 08.03.2018 la scrivente struttura ha invitato la Società proponente a integrare la documentazione.

Con nota prot.n.1201 del 22.03.2018 la Scrivente ha invitato la società Sicop srl ad aggiornare il Certificato Camerale in modo che i requisiti del proponente richiesti dalla normativa di settore fossero soddisfatti.

La società istante ha depositato, con note acquisite al prot..n.1478 del 11.04.2018 e prot.n.2844 del 26.06.2018, le integrazioni richieste.

L’istanza è stata perfezionata solo in data 12.07.2018, con nota acquisita al prot.n.3181 del

18.07.2019, quando la società Sicop Srl ha trasmesso il documento con cui il notaio ha certificato che l'assemblea dei soci SICOP Srl *“ha deliberato di integrare l'art. 2 dello statuto contenente l'oggetto sociale, prevedendo che la società possa realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*. La proponente si è impegnata a trasmettere nel più breve tempo possibile la visura aggiornata con l'integrazione nella stessa con la suddetta voce, dimostrando in questo modo il possesso dei requisiti del proponente, elemento considerato come minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.

A seguito della verifica formale, effettuata da questo Ufficio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, proposto dalla Società Sicop Srl, con nota prot. n. 3324 del 24.07.2018 è stato formalmente avviato.

Contestualmente la Scrivente ha evidenziato alla Società proponente che, *<ai fini delle successive convocazioni di conferenza dei servizi, l'istante dovrà presentare la dichiarazione che attesti che il soggetto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione di ciascun impianto, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, b) della L.R. 31/08. La suddetta dichiarazione, ai sensi della L.R. 25/2012 come modificata dalla L.R. n. 28/2018, deve essere resa da “da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del t.u. emanato con d.lgs. 385/1993, che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto” >*.

Con nota acquisita al protocollo con n. 6281 del 22.11.2018, la Sicop Srl ha trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, b) della L.R. 31/08, rilasciata dal Banco BPM.

Con nota prot.n.6472 del 5.12.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 8.01.2019.

Con nota prot.n.137 del 14.01.2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha rinviato la riunione della Conferenza di Servizi al giorno 17.01.2019.

Con nota prot.n.532 del 4.02.2019 questa Sezione ha trasmesso a tutti gli enti convocati copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svolta il giorno 17.01.2019.

In ordine alle opere di connessione, Enel Distribuzione, con nota del 27.12.2018, acquisita al prot. n. 20 del 4.01.2019 ha comunicato il nulla osta al preventivo di connessione alla MT, codice rintracciabilità 140985602 secondo cui l'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.

Con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA, la società Sicop srl ha presentato, in sede di istanza di Autorizzazione Unica, una perizia giurata, al fine di verificare la non sussistenza delle condizioni definite dal paragrafo 4 allegato al D.M. 30.03.2015 in relazione all'abbattimento della soglia oltre la quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.L.gs 152/2006.

La conferenza di servizi tenutasi in data 17.01.2019, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri definitivi di seguito elencati:

- nota prot. n. 1088 del 5.09.2018 **REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED AMBIENTALE - Sezione Risorse Idriche** ha precisato *“che le opere in oggetto non ricadono in nessuna delle zone che il Piano Regolatore di tutela delle Acque (adottato con DGR n.883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio regionale n.230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela,*

come si può rilevare dall'allegato 2 della D.G.R. n.883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione Speciale, Speciale Idrologica, Aree Limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA”;

- nota prot. n. 16622 del 21.12.2018 la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche- SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE** ha comunicato che “... esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime **Nulla Osta**, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. ...”;
- nota prot. n. 1367 del 27/08/2018 la **Regione Puglia - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - Sezione Infrastrutture per la Mobilità** ha precisato che:
 - non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019;
 - non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019;
 - non è interessato dalle previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015-2019;
- nota prot. n. 496 del 10.01.2019 con cui la **Regione Puglia - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - Sezione Lavori Pubblici – Servizio Espropri e Contenzioso** “non esprime parere in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera giacchè tale progetto non comporta l'acquisizione coattiva di immobili soggetti terzi in quanto come da documentazione allegata la società proponente ha la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse in oggetto in quanto i proprietari delle aree su cui verrà realizzato l'impianto stesso ha sottoscritto “Contratto preliminare di affitto di fondi rustici e costituzione di diritto di superficie stipulati in data 10.02.2018 e 26.02.2018”
In ragione di quanto riportato si precisa che potranno essere attuate le sole previsioni approvate con il provvedimento di autorizzazione unica”;
- nota prot. n. 82345 del 26.11.2019 con cui la **Regione Puglia - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia**, ha comunicato “che il sito di che trattasi, non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923, pertanto la partica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito. Restano comunque ferme, su tutto il territorio regionale, le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n.19/2017 in materia di tagli boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità”;
- nota prot. n. 3249 del 21.01.2019 con cui la **Regione Puglia - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia**, “rilascia parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - tutti i materiali inerti devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e per il transito dei mezzi;
 - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli

appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

- *se nelle aree di intervento sussistono piante di ulivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;*
- *divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica”;*

- nota prot. n. 19238 del 3.09.2018 con cui la **Regione Puglia - DIPARTIMENTO RIOSORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE ED ORG. Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni e Demanio Armentizio e O.N.C. Riforma Fondiaria**, *“comunica che non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all’attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non coinvolge particelle catastali demaniali di proprietà regionale. Qualora la Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare una nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione”;*

- nota prot. n. 19238 del 3.09.2018 con cui la **Regione Puglia – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO - Sezione Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali**, *riscontra che “per la messa in opera dell’impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d’acqua naturali, e/o artificiali.*

Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d’acqua, per cui non vi sono attività da svolgere.

Per tale ultima considerazione, questo Servizio esprime parere favorevole all’approvazione”;

- nota prot.n.16604 del 12.02.2020 **Enac** ha comunicato che:

- ✓ *L’ENAV con foglio 130240/2019/OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure di volo sono competenza dell’Aeronautica Militare;*
- ✓ *In relazione ai dati tecnici, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e L’Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto seguito riportato:*

Segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

Segnaletica notturna: l’ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia la Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

- *Coordinate geografiche nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore*
- *Altezza massima dell’aerogeneratore*

- *Quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);*
- *che durante il corso dei lavori, su ciascuna torre superati i 100 metri dal suolo, sua apposta una segnaletica provvisoria;*
- *che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi all'Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.*

Rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.

Fa presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del regolamento per le Tariffe Enac art.50 c.1 lettera e. l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione;

- nota n.182118 del 7.12.2018 **ENAV**, *"rappresenta che su richiesta dei soggetti interessati e limitatamente agli aeroporti e ai sistemi di comunicazione, navigazione e radar (CNR) di pertinenza, esegue verifiche atte ad individuare possibili interferenze di nuove installazioni (es.: edifici, pali antenne, linee elettriche ecc.) con le procedure strumentali di voto, le superfici di delimitazione ostacoli (di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti) e, esclusivamente per dimensione ed ingombro, con i sistemi CNR. Gli esiti delle verifiche vengono, quindi, trasmessi all'ENAC che, sulla -base delle procedure in atto (art.709 del Codice della Navigazione), riassume i termini dell'istruttoria e comunica le proprie determinazioni agli interessati ai fini della tutela delle operazioni aeree civili.*
- *Si informa, con l'occasione, che dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC all'indirizzo www.enac.gov.it (sezione "Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea"), pubblicata la procedura contenente le informazioni utili per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e te modalità di presentazione delle istanze di valutazione. In sintesi, con essa, vengono forniti al tecnico abilitato gli elementi utili per effettuare una verifica preliminare volta ad accertare l'effettiva necessità di: procedere con l'avvio dell'iter autorizzativo, secondo le modalità previste. Per quanto sopra, si invita a dare indicazioni affinché gli interessati seguano la summenzionata procedura disciplinante l'iter valutativo dei potenziati ostacoli e pericoli per 1a navigazione aerea";*
- nota prot.n.41133 del 18.12.2018 con cui **TERNA SpA**, ha comunicato *"che l'impianto in oggetto rientra tra le competenze dell'impresa distributrice in quanto l'impianto ha una potenza di connessione inferiore a 10 MW, pertanto invita la società a rivolgersi a e-distribuzione";*
- nota prot.n.779671 del 27.12.2018 **e- distribuzione SpA**, ha comunicato il proprio nulla osta relativamente all'impianto di rete per la connessione, come da progetto approvato;
- nota prot.n.IT/BA/III/DO/69/2019/613 **Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata**, ha comunicato che *"la società Sicop srl ha inviato un'attestazione di conformità ai sensi del comma 2 bis all'art.95 del D.L.gs 259/2003 che prevede una semplificazione amministrativa nel procedimento autorizzativo di cui al DPR 1775/1933, per gli impianti di cui al comma 2 lettera a) del citato art.95, sostituendo il richiesto "nulla osta" con un "attestazione di conformità" del gestore. In merito lo scrivente Ispettorato si riserva di effettuare eventuali verifiche tecniche per valutare la coerenza tra progetto e quanto realizzato".*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la società SICOP S.r.l. con nota pec del 19.01.2019 ha trasmesso, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2 lettera b), di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche.

RILEVATO che:

l'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società Sicop S.r.l., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

- nota del 16.01.2019 **Snam Rete Gas SpA**, ha comunicato *“che i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente. Qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto, la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti”*;

- nota prot. n. 11399 del 12/10/2018 **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia** ha ritenuto che *“dalla Consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto, relativi all'intervento avente codice pratica “P421 1\01G6”, scaricati dal sito www.sistema.puglia.it, si prende atto che il progetto prevede l'installazione, in località “Valle Traversa” nel territorio comunale di Ascoli Satriano, dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, costituito da n.1 aerogeneratori modello LeitwindINT90 da 0,995 MW con altezza al mozzo pari a 90. metri e diametro rotore pari a 9Q metri; n 1 piazzola di montaggio, nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 560 in, una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati, un cavidotto interrato che collega la torre con 'la cabina di consegna di 625 circa, il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.*

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio. Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.01.2005 aggiornata alla data del 27.02.2017 e vigente alla data di formulazione del premevente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale ww.adb.puglia.it le opere previste nel predetto progetto appaiono interferire con le aree normate dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del richiamato PAI.

In particolare, si rileva che tutti gli impianti previsti nel layout di progetto ricadono in aree Classificate a “Media e moderata pericolosità geomorfologica 7 (PG1) ai sensi dell'art. 15 delle richiamate NTA del PAI.

In tali aree sempre secondo le disposizioni dell'art. 15 delle richiamate NTA, “la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico studio di compatibilità geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità idraulica”.

Tutto ciò premesso, in relazione ai predetti aspetti di compatibilità geomorfologica rispetto al PAI delle opere in progetto, questa Autorità di Bacino prende atto di quanto dichiarato nell'elaborato “Relazione Geologica e Geomorfologica”, a firma del Dott. Geol. Luca Salcuni, secondo cui: “Omissis ... Nel presente caso con riferimento alle norme in epigrafe è possibile affermare con certezza che l'intervento previsto non altera in alcun modo con le attuali condizioni geomorfologiche e di sicurezza dei luoghi. Infatti, sulla base delle informazioni e dei dati desunti dall'analisi delle condizioni geomorfologiche, geologiche, geostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del sito d'interesse, così come riportato nei paragrafi precedenti, è possibile affermare che l'area risulta: 1) geomorfologicamente stabile; la morfologia risulta caratterizzata, per un ampio intorno, da pendenze massime che non superano il 5% dei terreni al di sotto dei primi metri dal p.c. si presentano di sufficiente integrità e consistenza; 2) non interessata da fenomeni erosivi, da frane o da instabilità del suolo e/o del sottosuolo; 3). non influenzata da particolari fenomeni di ruscellamento di acque meteoriche e da ristagni idrici; 4) caratterizzata dalla presenza di un substrato costituito da litotipi dotati di sufficienti caratteristiche di resistenza geomeccanica con valori dell'angolo di attrito del terreno di gran lunga superiori all'angolo di inclinazione naturale del pendio senza segni di ulteriori pericolosità geologiche in relazione all'intervento progettato. Infine per ciò che concerne gli aspetti legati alle scelte progettuali previste per le strutture fondazionali esse non pongono alcun problema di ordine geologico e tecnico e non incidono negativamente sugli equilibri idrogeologici dei luoghi, non determinando alcuna

apprezzabile turbativa degli assetti geomorfologici, idrogeologici o geotecnici dell'area. Quindi è possibile affermare la piena compatibilità geologica e geomorfologica dell'intervento". Questa Autorità di Bacino esprime pertanto_ parere di compatibilità del Progetto di cui alla procedura in oggetto con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità al PAI innanzi espresso, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nello stesso progetto, in rapporto al verificarsi di possibili allagamenti temporanei nell'area di intervento causati da acque di precipitazione meteorica non adeguatamente regimate a causa della scarsa permeabilità dei terreni presenti (eventi questi che non rientrano nella disciplina del PAI, si raccomanda al soggetto gestore dell'impianto l'attuazione delle seguenti prescrizioni di carattere costruttivo e gestionale e gestionale:

1. si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere gli impianti tecnologici di progetto sia in fase di cantiere che di esercizio, dai potenziali fenomeni dannosi causati da possibili allagamenti temporanei delle stesse aree;
2. si garantisca la sicurezza evitando sia l'accumulo di materiale sia di qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso e/o infiltrazione al suolo delle acque;
3. gli scavi siano tempestivamente rinchiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
4. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;

- nota n.11371 del 5.02.2019 **Acquedotto Pugliese SpA**, ha comunicato che "dall'esame della documentazione tecnica illustrativa in possesso e da sopralluogo espletato in località "Valle Traversa" del comune di Ascoli Satriano non si riscontrano interferenze con condotte di propria competenza connesse al Foglio 58 p.IIIa 256".

- nota prot. n. 1029 del 11.01.2019 il **Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata -FOGGIA** ha premesso che, "nell'ambito del proprio territorio di competenza, effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori. Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irriguo e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori. Dall'esame della documentazione fornita non sono emerse interferenze degli interventi in progetto, con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio".

- nota prot. n. 53387 del 12.12.2018 con cui l'**Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea- Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni** ha espresso parere favorevole, precisando che, "per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto all'inizio dei lavori. Tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile al sito"

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx

- nota prot. n. 1607 del 28.02.2019 il **Ministero dei Beni Culturali e della Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia – FOGGIA** “Visto il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e smi vista la Parte Seconda “Beni culturali” e la parte Terza “Beni paesaggistici” del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i; visto il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e s.um.i.. Vista il D.M. 23 gennaio 2016, n.44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208” (pubblicato sulla GIRI n. 59 dell’ 11/02/2016). Visto il Decreto Legge 12.07.2018 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge n. 97/2018; vista la Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d’Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14. Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di copianificazione territoriale MIBACT e Regione Puglia. Visto il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Visto il D.M. 10.09.2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Considerato che la Regione Puglia, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione unica dell’impianto eolico di cui trattasi, ha convocato questa Soprintendenza come parte del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003. Considerato che nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica introdotto dal D.Lgs.n.387/2003, questa Soprintendenza si esprime ai sensi del D.M. 10,09,2010, punto 14, comma 9, lett. c). Visto il certificato di destinazione urbanistica n. 98/2017 prot. 8126 del 26.07.2017 rilasciato dal responsabile del 5° settore Ufficio tecnico del Comune di Ascoli Satriano nel quale si attesta che il territorio ubicato in questo Comune è riportato al catasto al Foglio 58 p.IIIa 256 ricade nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia Zona Produttiva di tipo Agricola. Tenuto conto che dalla consultazione degli elaborati tecnici di progetto, relativi all’intervento avente codice pratica “P42IMG6”, scaricati dal sito www.sistema.puglia.it, si prende atto che il progetto prevede l’esecuzione delle seguenti opere: installazione di n. 1 aerogeneratore da 0,995 MW con altezza al mozzo pari a 90 metri e diametro rotore pari a 90 metri; 1 piazzola di montaggio; nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 560 metri; « una cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati; cavidotto interrato di collegamento dell’aerogeneratore con la cabina di consegna, di circa 625 metri. Verificato dalla consultazione del Web-Gis della Regione Puglia che la particella di ubicazione dell’aerogeneratore in progetto non risulta direttamente interessata da Beni culturali di cui alle Parti II e II del Decreto legislativo n.42/2004. Considerato che dall’esame del vigente P.P.T.R. risulta che l’aerogeneratore in progetto è localizzato ad una distanza di circa 3,500 km dall’ UCP-Strada a valenza paesaggistica e che pertanto il suddetto aerogeneratore non sembra candidato ad interferire con le visuali panoramiche di tale strada né potrebbe arrecare una significativa alterazione di un contesto territoriale già interessato dalla presenza di un parco fotovoltaico (a circa 1,500 km dalla particella di ubicazione della torre proposta) e di altri aerogeneratori. Considerato che non si rilevano impatti cumulativi significativi rispetto all’aggiunta di un solo aerogeneratore rispetto a quelli già esistenti. Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell’aerogeneratore proposto. In ordine alle valutazioni di natura archeologica questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere **parere positivo** alla realizzazione dell’impianto in valutazione, con la seguente prescrizione:
- al fine di evitare danneggiamenti all’eventuale patrimonio culturale sottostante il piano di campagna attuale, tutti i lavori di scavo previsti, comprensivi di realizzazione del cavidotto e installazione dell’aerogeneratore siano eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa. Si rappresenta inoltre che, nell’ambito delle attività di scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scriventesi riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza di fornire, in corso d’opera. Le indicazioni

necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento, nonché il nominativo del/i soggetto/i incaricato/i dell'assistenza archeologica. ° Al termine dei lavori, a norma dell'art. 250 del DPR 207/2010, dovrà essere predisposta a cura della D.L, una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori”.

- nota prot. n. 18896 del 17.12.2018 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** ha comunicato che *“gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”;*
- nota prot. 24472 del 10.12.2018 il **COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”**, *“visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli, tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 ed alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza”;*
- nota pec del 20.02.2019 **Ministero dello Sviluppo Economico- Divisione IV- Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.** ha comunicato che dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta che:
CONSIDERATO CHE:
dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società istante con nota pec del 18.01.2019 ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare ha dichiarato che *“... le strutture di progetto ricadono nell'area del titolo minerario vigente Candela ma a seguito di specifico sopralluogo ...” ha rilevato che “... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ...”.*
Pertanto si ritiene assolto da parte della società SICOP S.r.l. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.
- **Arpa Puglia- DAP Foggia**, prot.n.66827 del 7.10.2020, ha evidenziato quanto di seguito:

“Premesso che:

- *con nota PEC n.6472 del 5-12-2018, acquisita al protocollo ARPA n.81279 del 7-12-2018, codesta Autorità Competente invitata questo dipartimento provinciale alla CdS del 8-1-2019 per la valutazione di competenza in relazione alla procedura in oggetto.*
- *Con nota n.1089 del 8-1-2019 questo Dipartimento forniva una prima valutazione con richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa.*
- *Con nota n.53882 del 19-7-2019 la società comunicava di aver inserito la documentazione progettuale di integrazione ai chiarimenti richiesti.*
- *Con nota n.67224 del 23/09/2019 questo dipartimento riscontrava criticità nella relazione sulla valutazione di impatto acustico, successivamente il proponente integrava la stessa valutazione.*

Preso atto della documentazioni in atti:

- *Che il progetto sinteticamente consiste nella installazione di n.1 aerogeneratore della potenza massima di 0,995 MW, da ubicarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in loc. “Valle Traversa”.*
- *Che le caratteristiche dell’aerogeneratore indicate nella documentazione di progetto sono: LEITWIND LTW90 potenza 0,995 MW, diametro rotore m.90, altezza mozzo m.90.*

Valutata la documentazione progettuale integrativa acquisita dal sito istituzionale in data 6-10-2020, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi nell’ambiente, si ritiene di poter rilasciare il nulla osta alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1. La progettazione è stata condotta per l’installazione di un aerogeneratore della potenza massima di 1MW, marca LEITWIND, modello LTW90, diametro rotore m.90, altezza mozzo m.90, velocità di rotazione 15 rpm.. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze da ricettori e strade, e delle distanze reciproche. Pertanto, qualora l’impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.*
- 2. Nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l’abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell’aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l’impatto.*
- 3. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).*
- 4. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).*
- 5. La viabilità di servizio e l’area della piazzola non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.*
- 6. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con l’habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.*
- 7. Siano adottate le dovute misure di compensazione previste nel D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” prevede al punto 14.15 della parte III che:
“Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2”. Lo stesso D.M. all’allegato 2, punto 3, prevede che:
“L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica”. Tra le misure di carattere compensativo, da concordare con l’amministrazione comunale, si propone di prevedere, tramite ditte autorizzate, la pulizia e smaltimento di eventuali rifiuti abbandonati nel raggio di*

1km dall'aerogeneratore e lungo i cigli della S.P. 104 per un tratto di due km in prossimità dell'aerogeneratore. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale”.

- Modulo Parere del **Comune di Ascoli Satriano** del 16.01.2019, ha ritenuto “che l'intervento si inserisce in un territorio già notevolmente ed ampiamente deturpato dall'installazione di parchi eolici con aerogeneratori di ultima generazione, con potenza tra i 2/3 ME. Dichiara che lo stesso ha già contribuito alla produzione di energia derivante da fonti alternative con l'installazione nel proprio territorio di oltre 100 aerogeneratori di potenza superiore a 1,5 MW. Tale situazione è di potenziale pregiudizio per la stessa salute dei cittadini oltre che per l'ambiente con risultati negativi sia sull'agricoltura e sia sul turismo quali settori trainanti dell'economia ascolana.

Inoltre bisogna tener conto che il comune di Ascoli Satriano ha già pubblicato l'adeguamento del PUG al vigente PPTR ed è in fase di adozione e l'intervento in oggetto ricade nel cono visivo del Castello ducale fascia “B” Km 4/6. L'installazione di altri aerogeneratori avrebbe la conseguenza di deturpare ancora più il territorio ed avere effetti negativi sulle condizioni sociali ed economiche sulla comunità locale. Inoltre ricorda che con deliberazione n.143/2017 la Giunta comunale ha deliberato di esprimersi sfavorevolmente per il rilascio delle autorizzazioni uniche da parte della Regione Puglia. Pertanto esprime motivato parere negativo sull'insediamento, significando che il Comune di Ascoli Satriano tutelerà i propri interessi nelle competenti sedi per il deturpamento e depauperamento del proprio territorio e della propria economia nel caso di autorizzazioni finalizzate ad incrementare il già elevato numero di aerogeneratori presenti sul territorio”.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 1607 del 28.02.2019 comunica che, circa la componente paesaggistica l'aerogeneratore di progetto non presenta interferenze dirette con Beni Paesaggistici di cui alla Parte II articoli 136 e 142 del D.L.gs 42/2004 e con Ulteriori Contesti Paesaggistici come definiti dal P.P.T.R. pertanto esprime parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell'aerogeneratore proposto.
- L'ARPA – DAP FG , con la nota prot. n. 66827 del 7.10.2020, ritiene che, valutata la documentazione progettuale e integrativa acquisita, esprime il proprio nulla osta con prescrizioni.
- Il comune non ha proposto alcuna proposta di misura compensativa né si è espresso su altri aspetti di competenza per i quali si intende maturato il silenzio assenso.
- Il parere negativo del dirigente è motivato esclusivamente con il tema della sensibilizzazione del territorio e senza alcuna motivazione di natura edilizia ed urbanistica.

Pertanto, in considerazioni dei pareri favorevoli o sfavorevoli con condizioni rilasciati dagli enti preposti alla tutela del Paesaggio e agli aspetti emissivi nell'ambiente, si ritiene di poter superare quanto sollevato dal Comune di Ascoli Satriano.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 1607 del 28.02.2019 rilasciava parere favorevole con prescrizioni;

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società **SICOP S.r.l** ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 30.11.2017, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Società istante ha dichiarato che l'impianto in progetto è escluso "... dalla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Allegato IV – punto 2 lettera d) del D.Lgs. n.104/2017), in quanto non sussistono le condizioni ambientali del D.M. del 30 marzo 2015 ...";
- la società **SICOP S.r.l** ha dichiarato di avere la piena disponibilità terreni interessati dall'intero progetto, trasmettendo copia del contratto preliminare di superficie, sottoscritto in data 10.02.2018, rinnovato in data 16.02.2020;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 7332 del 19.10.2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società **SICOP S.r.l** alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 10.12.2020 e acquisita al prot. n. 8839 del 10.12.2020 ha trasmesso:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente

nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);

- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 7332 del 19.10.2020 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari **0,995 MWe**, costituito **da 1 aerogeneratore** sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Valle Traversa", posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE WGS84	
	Est	Nord
1	542999.4348	4562766.2414

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 140985602) le quali prevedono che l'impianto allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta cabina Enel omologata DG2092
 - realizzazione di elettrodotto interrato in tubo corrugato di cavo MT tipo 185 mmq al;
 - realizzazione di elettrodotto interrato, per connessione alla cabina secondaria di consegna, in tubo corrugato di cavo MT sotterraneo di tipo 150 mmq elicord, lunghezza 30 metri;
 - realizzazione di quadro in SF6 (con interruttore) 3Lei+1T (DY900/2), dimensionati per correnti di corto circuito parti a 16 kA in cabina tipo DG2090 rev2.
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 10.12.2020 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società SICOP S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 15.12.2020 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023549;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di informativa antimafia prot.n. PR_CBUTG_Ingresso_0035264_20210526;

- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **SICOP S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **SICOP S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la Delibera della Giunta Regionale n.2089 del 22.12.2020, con la quale, STANTE L'ASSENZA DELL'Ing. Carmela Iadaresta, sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 10.12.2020 dalla società SICOP S.r.l..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 7332 del 19.10.2020, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 7332 del 19.10.2020, si provvede al rilascio, alla Società **SICOP S.r.l.** - con sede legale in **Vinchiaturò (CB)** Contrada Piana. P.I. **00960660702**, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,995 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - località "Valle Traversa", posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE WGS84	
	Est	Nord
1	542999.4348	4562766.2414

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 140985602) le quali prevedono che l'impianto allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta cabina Enel omologata DG2092
 - realizzazione di elettrodotto interrato in tubo corrugato di cavo MT tipo 185 mmq al;
 - realizzazione di elettrodotto interrato, per connessione alla cabina secondaria di consegna, in tubo corrugato di cavo MT sotterraneo di tipo 150 mmq elicord, lunghezza 30 metri;
 - realizzazione di quadro in SF6 (con interruttore) 3Lei+1T (DY900/2), dimensionati per correnti di corto circuito parti a 16 kA in cabina tipo DG2090 rev2.
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società SICOP S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;

- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 7332 del 19.10.2020.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee

Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del

Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 28 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Ascoli Satriano;
 - o alla Società SICOP S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione vicario

Giuseppe Pastore

(D.G.R. n.2089 del 22.12.2020)